

Aspetti Operativi della Normativa Antiriciclaggio negli Studi Professionali

Raffaele D'Arienzo
Commercialista in Salerno
GdL Antiriciclaggio CNDCEC

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Normativa: **D.lgs. 25 maggio 2017 n.90 in vigore dal 4 luglio**

(in recepimento della IV direttiva europea)

Commette **reato di riciclaggio** chiunque:

- converte o trasferisce beni provenienti da attività criminose;
- oculta o dissimula la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni;
- acquista, detiene o utilizza beni pur essendo a conoscenza della loro provenienza criminosa;
- partecipa alla conversione, occultamento o acquisto; si associa per commettere tale reato; tenta di perpetrarlo, aiuta, istiga o consiglia qualcuno a commetterlo o ne agevola l'esecuzione.

Il riciclatore è un soggetto che non ha concorso nel reato presupposto. La sua azione è diretta ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
- denaro, beni o altre utilità economiche provenienti
da attività criminose -



RICICLAGGIO



ATTIVITÀ LECITE

**Definizione di
RICICLAGGIO
ai sensi dell'art. 2
del d.lgs. n. 90/2017**

- **Riciclaggio**
- **Impiego di proventi illeciti**
- **Ricettazione**
- **Favoreggiamento personale**
- **Concorso nel reato**
- **Associazione per delinquere**
- **Auto-riciclaggio**
- **Reati tributari**

AUTORICICLAGGIO

In particolare, dopo l'articolo 648-ter del Codice Penale è inserito l'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio) che prevede l'applicazione della **pena della reclusione da due a otto anni** e della **multa da euro 5.000 a euro 25.000** in capo al soggetto che, *“avendo commesso o concorso a commettere un **delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”***.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 6)

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all'art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi

Un caso pratico

